NR. 1196 /2013 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

QUARTA SEZIONE CIVILE - STRANIERI

In persona del giudice Unico dott. Domenico Pellegrini ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento ex art. 702 bis cpc. iscritto al n. 1196 /2013 e promosso da :

[redacted] codice fiscale [redacted], elettivamente domiciliata in SALITA S. VIALE, 5/2 16121 GENOVA , presso lo studio dell''avv. BALLERINI ALESSANDRA (cf. BLLLSN70S63D969O), che lo rappresenta e difende in forza di mandato a margine del ricorso

PARTE RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DEGLI INTERNI E MINISTERO DEGLI ESTERI elettivamente domiciliato in VIA BRIGATE PARTIGIANE 2 GENOVA, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO GENOVA che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE

Voglia l'ecc.mo Tribunale nel merito accogliere il presente ricorso con le statuizioni tutte di cui in epigrafe e con ogni ulteriore effetto di legge e per l'effetto ordinare alla Questura il rilascio del rinnovato permesso di soggiorno.

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO

Voglia l'ecc.mo Tribunale dichiarare la nullità del ricorso introduttivo, con ogni conseguente statuizione; ovvero dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore del Tribunale Amministrativo regionale; in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato. Spese rifuse.

Firmato Da: PELLEGRINI DOMENICO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de13e - Firmato Da: PERAZZI ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 531

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc. il sig. [redacted] ha impugnato il provvedimento della Questura di Genova avente numero di protocollo 310 Cat. A 12/Imm – 2 Sez-Sogg./2012 del 19.7.2012 chiedendone l'annullamento.

2. Il ricorrente deduce di avere sempre ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno, fin dal 2002, per motivi di lavoro/attesa occupazione ma che, all'atto della compilazione dell'istanza (da cui è scaturito il decreto di rigetto impugnato nell'ambito del presente giudizio) il patronato presso il quale il ricorrente si era rivolto suggeriva di allegare "anche" la documentazione lavorativa e reddituale della fidanzata convivente (nonché madre dei suoi tre figli di cui due minori) e che quindi, **per mero errore materiale** la domanda di rinnovo di permesso di soggiorno trova indicato quale titolo "motivi di famiglia" anziché attesa occupazione.

3. Effettivamente il provvedimento del Questore di Genova, che ha decretato il rifiuto dell'istanza di rinnovo di soggiorno presentata dal ricorrente, da atto dell'istanza presentata dal ricorrente, tesa ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per "motivi di attesa occupazione" scaduto il 28.2.2012 "per motivi di famiglia" con Villalba Quinde Marcia Lizzett, titolare a sua volta di permesso di soggiorno.
Nella motivazione del provvedimento si da altresì atto che l'art. 30 c. 1 lett. C. d.lvo 286/98 consente il rilascio di un permesso di soggiorno per "motivi di famiglia" agli stranieri in possesso di un precedente permesso di soggiorno scaduto da non oltre un anno e si motiva il rigetto del ricorso evidenziando che l'odierno ricorrente non allegava all'istanza la documentazione relativa all'effettivo stato di coniugio e si da atto che al ricorrente venivano comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza anche previo contatto all'utenza telefonica del medesimo, al fine di permettere allo stesso di integrare la documentazione utile ad una diversa valutazione della sua posizione amministrativa, integrazione che non avveniva.
Il provvedimento impugnato rigettava quindi la richiesta del ricorrente in quanto mancavano i presupposti normativi per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto e che ai sensi della vigente normativa non risulta che lo straniero possa essere autorizzato al soggiorno ad altro titolo.

4. Il ricorrente deduce, sostanzialmente, con il primo motivo di ricorso, l'erroneità della motivazione del provvedimento impugnato in quanto tale motivazione avrebbe fatto riferimento ad una richiesta per motivi di famiglia (che il ricorrente sostiene essere stati indicati per mero errore materiale) laddove l'istanza presentata aveva ad oggetto la richiesta di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione" in relazione al quale motivo il ricorrente

Firmato Da: PELLEGRINI DOMENICO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de13e - Firmato Da: PERAZZI ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 531

dispiega le sue difese adducendo la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno.

5. Anche gli altri motivi dedotti presuppongono ugualmente che l'istanza sia stata presentata per motivi di "attesa occupazione" e non per motivi familiari in quanto il ricorrente deduce:

a) La violazione dell'art. 3 l 7.8.1990 nr. 341 e art. 22 c. 11 d.lvo 25.7.1998 n. 286 per eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto non sarebbe stato adeguatamente approfondita o comunque tenuta in considerazione l'attività lavorativa pregressa del lavoratore (rilevante, secondo il ricorrente, alla luce della giurisprudenza amministrativa citata) e, in luogo di verificare tali presupposti l'autorità amministrativa avrebbe fondato l'intera motivazione sulla mancanza di motivi di famiglia essendo così stata rubricata l'istanza per mero errore materiale;

b) La violazione dell'art. 5 comma 5 T.U. Immigrazione per non aver tenuto conto dei nuovi elementi sopraggiunti tra cui sono da annoverare l'aver reperito una nuova opportunità di lavoro;

c) La violazione dell'art. 3 comma 3 reg. 394/99 nonché dell'art.3 comma 1 l. 241/90 per essere il provvedimento di fatto privo di motivazione in quanto, anziché considerare le ragioni del ricorrente in ordine allo stato di disoccupazione ed eventualmente alla nuova possibilità di lavoro reperita e comunque il possesso di legittime fonti di reddito al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, l'Amministrazione incentrava la sua motivazione sul motivi di famiglia (indicazione che, nell'istanza, deve secondo il ricorrente ritenersi frutto di un equivoco determinato dall'allegazione dei redditi della compagna convivente che, tra l'altro, nella cultura e legislazione del paese di provenienza viene spesso chiamata moglie non esistendo differenza tra famiglia di fatto e famiglia di diritto);

6. Aggiuntivamente tra i motivi di ricorso viene evidenziata la violazione dell'art. 5 comma 6 TU Immigrazione in relazione al fatto di non aver considerato la ricorrenza di seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano che legittimavano il rilascio del permesso di soggiorno: in particolare il ricorrente fa riferimento alla propria situazione familiare, ossia al proprio inserimento in un nucleo familiare composto dalla convivente e dal figlio minore, situazione personale non valutata dall'Amministrazione, al fatto di vivere da molti anni in Italia assieme alla propria famiglia e di avere creato un nucleo familiare con la compagna e tre figli.
Inoltre, quale motivo di ricorso, viene anche dedotta la violazione dell'art. 8 CEDU in relazione al rispetto della vita familiare ed all'unità familiare.

Firmato Da: PELLEGRINI DOMENICO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de13e - Firmato Da: PERAZZI ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 531

7. Infine motivo distinto ed autonomo è quello relativo alla violazione dell'art. 2 comma 6 dlvo 286/98 e art. 3 comma 3 dpr. 394/99 per mancata traduzione del provvedimento impugnato in una lingua conosciuta dal destinatario del provvedimento: tale ultimo motivo appare infondato in quanto appare evidente dagli atti che il ricorrente conosce la lingua italiana, essendo da anni in Italia e lavorando in Italia e quindi essendo in grado di comunicare con altre persone e comprendere la lingua italiana, come emerge del resto dal fatto che per presentare l'istanza si è rivolto ai sindacati e non ha avuto necessità di un interprete.

8. Va osservato innanzitutto, come evidenziato dal resistente, che in ordine alla richiesta di rilascio di un provvedimento per motivi di lavoro / attesa occupazione difetta la giurisdizione di questo Tribunale essendo pacifica la giurisdizione amministrativa.

9. Va poi rilevato che, a parte la dedotta violazione del diritto all'unità familiare (che è di competenza di questo Tribunale e che attiene alla verifica del merito e quindi della legittimità del provvedimento impugnato) il ricorso, per quanto complesso e basato su plurimi e non consequenziali motivi, non può ritenersi indeterminato nel petitum (come sostenuto dal resistente) ma può essere agevolmente interpretato come rivolto a verificare un difetto di motivazione del provvedimento che sarebbe stato assunto sulla base di una interpretazione erronea dell'istanza (a sua volta caratterizzata da errore materiale): errore di motivazione costituito dall'aver ritenuta presentata una istanza per motivi di famiglia (con conseguente rigetto dell'istanza per carenza di presupposti e di documentazione comprovante la situazione che doveva legittimare il rilascio del permesso) laddove tale istanza era invece stata presentata per motivi di lavoro / attesa occupazione.

10. Così interpretato il ricorso, e salva ulteriore verifica dell'esistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno dedotti dal resistente con la produzione di sentenza penale di condanna, si deve ritenere la competenza di questo Tribunale a valutare se la motivazione fondata sui motivi di famiglia sia pertinente con l'istanza: ciò in quanto, laddove si dovesse ritenere che tale motivazione non sia congruente con quanto richiesto, sussiste la competenza di questo Tribunale a valutare la legittimità del provvedimento ovviamente non al fine di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro (provvedimento di competenza dell'autorità giudiziaria amministrativa) ma solo per annullare il provvedimento rimettendo all'autorità amministrativa la nuova valutazione dell'istanza; ed invero, laddove si dovesse ritenere il difetto di giurisdizione dell'AGO in ordine a tale valutazione il diritto del ricorrente a impugnare il provvedimento amministrativo sarebbe definitivamente leso poiché l'autorità giudiziaria amministrativa non sarebbe comunque competente a giudicare della legittimità di un provvedimento di diniego del permesso di soggiorno motivato sulla carenza di motivi di famiglia e tale questione, in quella sede, sarebbe pregiudiziale ad ogni altra valutazione.

Firmato Da: PELLEGRINI DOMENICO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de13e - Firmato Da: PERAZZI ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 531

11. Ai fini della valutazione propria di questo ufficio è stata acquisita l'istanza originaria e l'elenco dei documenti prodotti con tale istanza dal ricorrente, atti non prodotti inizialmente da nessuna delle parti. Da tale documentazione emerge che effettivamente il permesso di soggiorno è stato presentato per motivi di famiglia: a tale fine è stata allegata la documentazione inerente il nucleo familiare con cui convive il ricorrente nonché i redditi prodotti dalla convivente del ricorrente (che nella propria autodichiarazione si definisce moglie) che mantiene tutta la famiglia.

12. Di fatto dalla documentazione prodotta emerge come il ricorrente viva in Italia da molti anni (essendo tra l'altro stato titolare di permesso di soggiorno per tutti questi anni avendo regolarmente lavorato) e conviva con la sig.ra Villalba nonché con i figli minori di quest'ultima. La stessa sentenza penale di condanna del ricorrente, prodotta dalla difesa del resistente, ed inerente ad un caso di lesioni cagionate dallo stesso ricorrente all'attuale convivente, conferma indirettamente la convivenza tra i due quantomeno dal 2008, convivenza che evidentemente tale episodio non ha interrotto.
Tale situazione integra in realtà la situazione, presa in considerazione dalla giurisprudenza amministrativa, che ha ritenuto che il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno non può prescindere da una valutazione complessiva della situazione valutata all'attualità (Cons. di Stato 4887/2010) tenendo conto anche delle esigenze familiari, laddove una famiglia reale sia stata formata dal cittadino extracomunitario e sia composta anche da minori (in ottemperanza all'art. 8 Cedu).
Sotto tale profilo il provvedimento impugnato appare carente sotto il profilo motivazionale, in quanto fa riferimento alla mancanza di sola documentazione relativa all'effettivo stato di coniugio (non prodotta dal ricorrente) e non prende in considerazione comunque l'aspetto relativo all'esistenza di un nucleo familiare effettivo composto anche da minori.
In particolare difetta una adeguata motivazione in relazione alla ricorrenza o carenza, ai sensi dell'art. 5 comma 6 TU Immigrazione, di seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano che legittimavano il rilascio del permesso di soggiorno con particolare riferimento alla situazione familiare del ricorrente, ossia al suo inserimento in un nucleo familiare composto dalla convivente e dal figlio minore, situazione personale non valutata dall'Amministrazione, al fatto di vivere da molti anni in Italia assieme alla propria famiglia e di avere creato un nucleo familiare con la compagna e tre figli

13. Il provvedimento va quindi annullato rimettendo all'autorità amministrativa la valutazione di tali ulteriori aspetti e la loro rilevanza o sufficienza ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

14. In tale rivalutazione della situazione del ricorrente l'autorità amministrativa dovrà altresì rivalutare anche la situazione relativa alla possibile conversione della richiesta di permesso di soggiorno per motivi di famiglia in permesso di

Firmato Da: PELLEGRINI DOMENICO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de13e - Firmato Da: PERAZZI ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 531

soggiorno per motivi di lavoro, ovverosia dovrà essere valutata la possibilità che il ricorrente sia autorizzato al soggiorno a titolo diverso da quello da motivi di famiglia dedotto nell'istanza. Ed invero il provvedimento impugnato si limita ad evidenziare che "non risulta" che lo straniero possa essere autorizzato al soggiorno ad altro titolo: ma i documenti prodotti in udienza, ed in particolare la circostanza relativa alla nuova possibilità di lavoro reperita (dedotta in atti) e comunque al possesso di legittime fonti di reddito al momento del rinnovo del permesso di soggiorno sono elementi che devono essere considerati e su cui occorre una congrua motivazione ai fini di quella valutazione complessiva della situazione valutata all'attualità sopra richiamata.

15. Sussistono giustificati motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio.

PQM

Definitivamente pronunciando in accoglimento del ricorso proposto da [redacted] ([redacted]) annulla il provvedimento della Questura di Genova avente numero di protocollo 310 Cat. A 12/Imm - 2 Sez-Sogg./2012 del 19.7.2012 e rimette alla Questura di Genova per una nuova valutazione dell'istanza del ricorrente in ordine alla sussistenza dei motivi di famiglia nonché all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo (in particolare per motivi di lavoro) come da motivazione.

Spese compensate

Manda alla cancelleria per le comunicazioni

Genova, 19/08/2014

Il Giudice monocratico
Dr. Domenico Pellegrini

Firmato Da: PELLEGRINI DOMENICO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de13e - Firmato Da: PERAZZI ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 531